



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 1 lett. a n. 2 e 4

La presente ordinanza disciplina:

- a. la forma, il contenuto, l'emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID-19 attestanti:
2. la guarigione da un'infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione dalla COVID-19),
4. che il titolare, per motivi medici, non può farsi vaccinare né testare (certificato di deroga COVID-19);

Art. 12 lett. c e cpv. 2

¹ Tutti i certificati COVID-19 contengono le seguenti informazioni di cui all'allegato 1:

c. *Abrogata*

² I certificati COVID-19 leggibili senza mezzi ausiliari contengono inoltre le seguenti informazioni:

- a. un'indicazione generale sulla rilevanza del certificato secondo l'allegato 1;
- b. per i certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all'articolo 15 capoverso 3, i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3 e

RS

¹ RS **818.102.2**

i certificati di deroga COVID-19 di cui all'articolo 21a: un'indicazione sulla validità temporanea e locale del certificato secondo l'allegato 4a numero 3.

Art. 13 cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 3

2^{bis} Abrogato

2^{ter} Per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell'UE, ma autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, nonché per i loro prodotti su licenza viene emesso un certificato per le persone appartenenti alle seguenti categorie, a condizione che si presentino personalmente presso l'emittente:

- a. cittadini svizzeri;
- b. stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri secondo gli articoli 32–35 della legge del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
- c. persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 1 LStrI;
- d. persone bisognose di protezione secondo l'articolo 66 della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo;
- e. persone richiedenti l'asilo titolari di una carta di soggiorno o di una conferma secondo l'articolo 30 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁴ sull'asilo;
- f. persone titolari di una carta di legittimazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007⁵ sullo Stato ospite (OSOSP);
- g. persone titolari di un «permesso Ci» secondo l'articolo 22 capoverso 3 OSOSP.

³ I certificati COVID-19 di cui al capoverso 2 lettera c possono essere emessi soltanto dagli emittenti di cui all'articolo 7 in caso di vaccinazione completa secondo l'allegato 2 numero 3.

Art. 15 cpv. 3

³ Per le persone non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 13 capoverso 2^{ter}, i certificati di vaccinazione COVID-19 per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell'UE, ma autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, nonché per i loro prodotti su licenza sono validi solo in Svizzera.

Art. 16 cpv. 3

³ Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso in caso di test positivo per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 a condizione che:

- 2 RS 142.20
- 3 RS 142.31
- 4 RS 142.311
- 5 RS 192.121

- a. il prelievo del campione sia stato effettuato in Svizzera da una delle strutture di cui all'allegato 6 numero 1.3.2 lettera a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁶;
- b. l'analisi sia stata effettuata in Svizzera da una delle strutture di cui all'allegato 6 numero 1.3.2 lettera b dell'ordinanza 3 COVID-19;
- c. il prelievo del campione non risalga a più di quattro giorni prima;
- d. l'analisi mediante un saggio immunologico certificato con la marcatura CE abbia rilevato una quantità sufficiente di anticorpi sotto forma di risultato quantificabile.

Art. 17

Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di guarigione dalla COVID-19 contengono l'indicazione che la persona è stata malata di COVID-19 o è risultata positiva al test per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 nonché le date del prelievo del campione e dell'analisi secondo l'allegato 3 numero 2.

Art. 18 cpv. 2-5

² La validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 inizia al più presto l'undicesimo giorno dopo il rilevamento del contagio con un risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.

³ La validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3 inizia al più presto il giorno in cui è disponibile l'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2.

⁴ I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3 sono validi solo in Svizzera.

⁵ I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 contengono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE) 2021/953⁷. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l'allegato 3 numero 1.2 lettera a.

Art. 19 cpv. 1 lett. b

¹ Un certificato di test COVID-19 è emesso in caso di risultato negativo di:

- b. un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19, a condizione che non si basi su un prelievo del campione solo dalla cavità nasale o di saliva.

⁶ RS 818.101.24

⁷ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

*Titolo dopo l'art. 21***Sezione 6a: Certificato di deroga COVID-19***Art. 21a Condizioni*

Un certificato di deroga COVID-19 è emesso per le persone che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare né testare. Tale impossibilità deve essere provata mediante un certificato rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006⁸ sulle professioni mediche.

Art. 21b Contenuto

Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di deroga COVID-19 contengono le informazioni di cui all'allegato 4a numeri 2 e 3, segnatamente l'indicazione che il titolare deve rispettare misure di protezione alternative.

Art. 21c Validità

¹ L'inizio e la durata di validità dei certificati di deroga COVID-19 sono basati sull'allegato 4a numero 1.

² La validità inizia al più presto il giorno in cui è stato rilasciato il certificato che prova che la persona non può farsi vaccinare né testare per motivi medici.

³ I certificati di deroga COVID-19 sono validi solo in Svizzera.

Art. 25 cpv. 2

² Per i seguenti certificati COVID-19 il certificato di firma non è fornito a sistemi esteri:

- a. certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all'articolo 15 capoverso 3;
- b. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3;
- c. certificati di deroga COVID-19 di cui all'articolo 21a capoverso 1.

Art. 29 cpv. 3

³ *Abrogato*

II

¹ Gli allegati 1–4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4a secondo la versione qui annessa.

⁸ RS 811.11

III

L'allegato 2 dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021⁹ è modificato come segue:

N. 1.2

1.2 La durata di validità della vaccinazione è di 365 giorni a partire dalla vaccinazione completa; per il vaccino Janssen, la durata è di 365 giorni a partire dal ventiduesimo giorno dalla vaccinazione.

N. 2.1

2.1 La durata di validità di una guarigione inizia l'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio e dura 365 giorni a partire dalla conferma del contagio.

IV

L'ordinanza 3 COVID-19 è modificata come segue:

Art. 27a cpv. 10^{bis}

^{10bis} Non sono considerate particolarmente a rischio:

- a. le donne incinte vaccinate contro la COVID-19, durante 365 giorni a partire dalla vaccinazione completa;
- b. le persone di cui al capoverso 10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite, durante 365 giorni a partire dall'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio.

V

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021¹⁰ sono modificati come segue:

Art. 3 cpv. 2^{bis}

^{2bis} *Abrogato*

*Allegato 1**N. 2 lett. a e a^{ter} n. 4*

a. l'esecuzione ordinata e capillare dei controlli all'ingresso, inclusa l'istruzione del personale e la verifica elettronica dei certificati;

⁹ RS **818.101.27**

¹⁰ RS **818.101.26**

a^{ter} il trattamento di dati personali nel quadro dei controlli all'ingresso secondo la lettera a; in questo caso si applica quanto segue:

4. sono ammessi i trattamenti di dati necessari nel quadro dei controlli e dei provvedimenti attuati dalle autorità competenti per identificare gli abusi.

Allegato 2

N. 1.2

1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. a) e le persone vaccinate sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti dopo la vaccinazione (art. 7 cpv. 2 lett. a) è di 365 giorni a partire dal completamento della vaccinazione; per il vaccino di Janssen la durata è di 365 giorni a partire dal ventiduesimo giorno dopo la vaccinazione.

N. 2

Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) e le persone guarite sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b) inizia l'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio e dura 365 giorni a partire dalla conferma del contagio.

VI

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1
(art. 12, 28a cpv. 3 lett. a, 29 cpv. 2 lett. c n. 2 e 33)

Contenuto generale dei certificati COVID-19

N. 4

4 Indicazione destinata ai certificati la cui validità è limitata alla Svizzera

«Il presente certificato è valido solo in Svizzera.»

Allegato 2
(art. 13, 14, 15 e 33)

Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19

N. 1.1 lett. a–c

1.1 Inizio della validità:

- a. per le vaccinazioni che prevedono due dosi di vaccino di cui ai numeri 3.2, 3.4 e 3.5: il giorno della somministrazione della seconda dose;
- b. per le vaccinazioni che prevedono una dose unica di cui ai numeri 3.1 e 3.5: il 22° giorno dopo la somministrazione della dose;
- c. per le vaccinazioni che prevedono lo schema di cui al numero 3.3: il giorno della somministrazione di una dose di cui ai numeri 3.1 e 3.2.

N. 1.2

1.2 Durata di validità:

- a. per le vaccinazioni di cui al numero 1.1 lettera a: 365 giorni dalla somministrazione dell'ultima dose;
- b. per le vaccinazioni di cui al numero 1.1 lettera b: 365 giorni a partire dal 22° giorno dopo la somministrazione dell'ultima dose;
- c. per le vaccinazioni di cui al numero 1.1 lettera a o b che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 15 capoverso 3: 30 giorni.

N. 3

3 Completezza del programma vaccinale

3.1 Per vaccinazione completa s'intende la somministrazione di almeno una dose del vaccino Ad26.COVS2.S/Covid-19 Vaccine Janssen.

3.2 Per vaccinazione completa s'intende la somministrazione di almeno due dosi dei seguenti vaccini:

- a. BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran;
- b. mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna;
- c. AZD1222/Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca;
- d. SARS-CoV-2 Vaccine della Sinopharm Beijing Institute of Biological Products (BIBP) Co., Ltd.;
- e. Coronavac (vaccino della Sinovac Life Sciences Co., Ltd).

3.3 Per vaccinazione completa s'intende la somministrazione di almeno una dose di uno dei vaccini di cui al numero 3.2, a condizione che la persona sia stata precedentemente contagiata dal SARS-CoV-2. All'attestazione del precedente contagio da SARS-CoV-2 si applicano le seguenti condizioni:

- a. l'attestazione che la persona si è infettata deve basarsi su uno dei seguenti esami:
 1. risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2,
 2. risultato positivo di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19,
 3. analisi positiva per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 secondo l'articolo 16 capoverso 3;
- b. tra il prelievo del campione e la vaccinazione devono essere trascorsi almeno 28 giorni.

3.4 Per vaccinazione completa s'intende la somministrazione delle seguenti combinazioni di vaccini:

- a. BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran e mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna;
- b. AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca e BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran;
- c. AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca e BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran.

3.5 I vaccini che presentano comprovatamente la stessa composizione, ma sono immessi in commercio da un licenziatario con un altro nome sono equiparati ai vaccini menzionati al numero 3.1–3.4. È stata dimostrata l'equivalenza per i seguenti prodotti su licenza di vaccini:

- a. prodotti su licenza di AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca:
- Covishield / ChAdOx1_nCoV-19

Allegato 3
(art. 17, 18 cpv. 1 e 33)

Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19

N. 1.1

1.1 Inizio della validità:

- a. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1: l'undicesimo giorno successivo a quello del primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2;
- b. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3: il giorno in cui è disponibile l'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2.

N. 1.2 lett. a e b

1.2 Durata di validità:

- a. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1: 365 giorni calcolati dal giorno del risultato del test di cui al numero 1.1 lettera a;
- b. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3: 90 giorni calcolati dal giorno dell'analisi di cui al numero 1.1 lettera b.

N. 2

2 Informazioni sulla malattia contratta e sul momento della guarigione

2.1 Per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1:

- a. malattia contratta («COVID-19»);
- b. data del primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2;
- c. inizio della validità del certificato;
- d. fine della validità del certificato.

2.2 Per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3:

- a. malattia per la quale è stata effettuata l'analisi per il rilevamento di anticorpi («COVID-19»);
- b. data del prelievo del campione per l'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2;
- c. data dell'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2;
- d. risultato («sufficiente»).

Allegato 4a
(art. 21*b* e 21*c*)

Disposizioni particolari sui certificati di deroga COVID-19

1 Durata di validità

La durata di validità è di 365 giorni.

2 Informazioni contenute nei certificati di deroga COVID-19

- a. Inizio della validità
- b. Fine della validità
- c. Cantone responsabile dell'emissione

3 Indicazione sul rispetto di misure di protezione alternative

«Alle manifestazioni e nelle strutture per le quali vige l'obbligo del certificato, il titolare è tenuto a portare una mascherina facciale o, in presenza di un certificato che lo esenta dall'obbligo di portare una mascherina facciale, a rispettare la distanza obbligatoria.»